



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 32 del 13 Dicembre 2018

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

##### Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'introduzione dell'art. 11 bis - Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara - e la modifica dell'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva;

**COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente l'errata corrige al C.U. n. 19/A della F.I.G.C. del 7 dicembre 2018, inerente l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

#### 2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

##### **Stralcio COMUNICATO UFFICIALE N° 34 del 06.12.2018 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019**

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 02 luglio 2018 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui possono essere coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età 1 anno inferiore alla propria:

... omissis ...

##### CALABRIA

##### **NOMINATIVO/CATEGORIA**

##### **Esordienti Misti**

BAFFA	ALICE PAOLA
COLURCIO	MARTA
SCERRA	ALESANDRA
GERACE	MELANIA

29.06.2005
11.01.2005
08.07.2005
08.04.2005

##### **SOCIETA' DI APPARTENENZA**

ASD BESIDIAE 1988
FC CROTONE
FC CROTONE
FC CROTONE

##### **Pulcini Misti**

GALLO	GIULIA
-------	--------

05.06.2007
------------

ASD SAN PAOLO 1998
--------------------

**PUBBLICATO A ROMA IL 06 DICEMBRE 2018**

**IL SEGRETARIO**  
Vito Di Gioia

**IL PRESIDENTE**  
Vito Tisci

### **3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **Allegati**

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE n. 24** pubblicata dalla LND avente per oggetto: Regolamento anti-doping 2019

### **4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

#### **RADUNO DI GIOVANI CALCIATORI**

In relazione alla richiesta pervenuta, dopo aver esperito i necessari accertamenti, si autorizza lo svolgimento del raduno di giovani calciatori appresso specificato, all' espressa condizione che allo stesso prendano parte calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età e che per fascia di età appartengano al massimo alla categoria Allievi. La società organizzatrice dovrà rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori partecipanti ai raduni siano in possesso dell'attestato di idoneità all'attività sportiva agonistica (art. 43 delle N.O.I.F.). Possono partecipare ai raduni solo i calciatori tesserati per società operanti in regione, o in provincia limitrofa a quella della località dove si svolge il raduno, anche se di diversa regione. Con l'occasione si richiamano le disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 1 2018/2019 del S.G. e S.

Società organizzatrice:	A.S.D. ROSARNESE	di	Rosarno (RC)
Società interessata:	ACF FIORENTINA S.P.A.	di	Firenze (FI)
Data del raduno:	20 dicembre 2018, con inizio alle ore 15.00		
Campo utilizzato:	Comunale "Giovanni Paolo II" di Rosarno		
Responsabile organizzativo:	Macrì Rocco		
Responsabile Tecnico:	Rossi Francesco		
Medico sociale presente:	Marra Domenico		

*Nel caso di eventuale concomitanze con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano ai raduni devono dare precedenza alle attività federali*

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**

#### **Recuperi**

##### **Recupero Gara GIOIESE FOOTBALL CLUB = LOCRI 1909**

Il recupero della gara a margine, viene fissato per venerdì 21 dicembre 2018, ore 15.00 su campo da definire.

##### **Recupero Gara SPORTIME = E. COSCARELLO CASTROLIBERO**

Il recupero della gara a margine, viene fissato per sabato 22 dicembre 2018, ore 15.00.

## **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15**

#### **Modifiche al programma gare**

##### **Gara ACADEMY CROTONE = PUNTA ALICE del 17.12.2018 (ore 15.00)**

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo e ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a domenica 16 dicembre 2018, ore 15.00.

##### **Gara PANTERE NERE CATANZARO = KENNEDY J.F. del 16.12.2018 (ore 10.30)**

La gara a margine, seguito quanto deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale nel presente Comunicato Ufficiale, si disputerà sul proprio campo "A PORTE CHIUSE".

##### **Gara ACADEMY LAMEZIA = ATLETICO SAN LUCIDO del 16.12.2018 (ore 10.30)**

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme con ordinanza N. 39 del 19.11.2018 e giusta comunicazione società ospitante, si disputerà "in assenza di pubblico" sul campo comunale "G. Renda" di Sambiasi/Lamezia Terme, sito in Loc. Savutano.

##### **Gara CALCIO LAMEZIA = XEROX CHIANELLO DLF del 16.12.2018 (ore 10.00)**

La gara a margine, seguito disponibilità campo per come disposto dal Comune di Lamezia Terme con ordinanza N. 37 del 19.11.2018 e giusta comunicazione società ospitante, si disputerà "in assenza di pubblico" sul campo comunale "R. Riga" di Lamezia Terme/S.Eufemia, sito in Località Pitizzani - Via Boccioni.

## 5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

#### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	BIGSPORT CROTONE	A	16/12/2018 11:00	COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
DIGIESSA DE GIORGIO	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	A	16/12/2018 11:00	COMUNALE "U. NAPPI"	TORTORA	LOCALITA SAN BRANCATO
ISOLA CAPO RIZZUTO	SEGATO	A	16/12/2018 11:00	COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
KENNEDY J.F.	POPILBIANCO	A	16/12/2018 11:00	STADIO "VINCENZO SOLURI"	CATANZARO/SANTA MARIA-RUNCI	LOCALITA RUNCI
MARCA	ACADEMY LAMEZIA	A	16/12/2018 11:00	CENTRO SPORTIVO "MARCA"	COSENZA	VIA GIUSEPPE ANTONIO MARINI
TAVERNA	SPORTING CLUB CORIGLIANO	A	16/12/2018 11:00	COM. "TAVERNA"	MONTALTO UFF./TAVERNA	VIA G. VERDI

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

#### GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL COSENZA	SPORTIME	A	14/12/2018 15:00	C.S. REAL COSENZA (SG)	COSENZA	VIALE MAGNA GRECIA
ATLETICO F.SICCITANO	NUOVA SOCCER MONTALTO	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	CASTROVILLARI CALCIO	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "M. DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
TREBISACCE	SC ALESSANDRO ROSINA	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	PRO COSENZA	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA

#### GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO SANGIOVANNESE	POLISPORTIVA D.CUTRO	A	14/12/2018 15:00	COMUNALE "V. MAZZOLA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	VIA CAMPO SPORTIVO-PALLAPALLA
JUVENTUS CLUB A.S.D.	CARIATI	A	15/12/2018 15:00	PRIVATO "JUVENTUS CLUB"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA' CERAMIDAE
LA SPORTIVA CARIATESE	OLYMPIC ROSSANESE 1909	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
REAL NETO	REAL KROTON	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE ROCCA DI NETO	ROCCA DI NETO	LOCALITA CUPONE-S.AGOSTINO
STELLA DEL MARE	SILA REGIA	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE CIRO MARINA	CIRO/MARINA	PUNTA ALICE - LOC VURGHE

#### GIRONE C - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
REAL JONICA	NEW STREET OF STARS	A	14/12/2018 15:00	COMUNALE MONASTERACE	MONASTERACE	LOCALITA' BUA
NICOTERA	CITTA AMANTEA 1927	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "C. LAPA"	NICOTERA	CONTRADA CASA BIANCA
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	VIGOR CATANZARO	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
ROSARNO NUCERA ROSSI	CATANZARO LIDO 2004	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA - LOC. GEREMIDIA
VIRTUS ACADEMY S.D.	CALCIO LAMEZIA	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE

#### GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCISTICA S.SPINELLA	REGGIO FOOTBALL CLUB	A	14/12/2018 15:00	COMUNALE "S.SPINELLA"	MELITO PORTO SALVO	S.S. 106 LOC. MAROSIMONE
LOCRI 1909	A.S.P.I. PADRE MONTI	A	14/12/2018 15:00	COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
ASISPORTIME TAURIANOVA	GIOIESE FOOTBALL CLUB	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "T.BATTAGLIA"	TAURIANOVA	VIA MATTEOTTI
AUDAX BOVALINESE	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "CARTISANO"	BOVALINO	LOC. BRICA -VIA DEGLI OLEANDRI
JONICA SIDERNO	GALLICO CATONA 2018	A	15/12/2018 15:00	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *

## CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

### GIRONE A - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI	ROSSANO SPORT	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "V. VATTIMO"	SPEZZANO ALBANESE	CONTRADA SERRALTA
ATLETICO F.SICCHITANO	ELISIR	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	ACADEMY CASTROVILLARI	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "S.MARIA AD NIVES"	CORIGLIANO ROSSANO	VIA MONACO - FRAZ. SCHIAVONEA
SPORTING CLUB CORIGLIANO	DIGESSE DE GIORGIO	A	16/12/2018 10:30	"TONINO SOSTO"	CORIGLIANO ROSSANO	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA
TREBISACCE	SPORTIME	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "G. AMERISE"	TREBISACCE/ROVITTI	CONTRADA ROVITTI
SC ALESSANDRO ROSINA	TAVERNA	A	17/12/2018 15:00	COMUNALE BONIFATI	BONIFATI	LOC. SAN FRANCESCO

### GIRONE B - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY CROTONE	PUNTA ALICE	A	16/12/2018 15:00	COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
CATANZARO LIDO 2004	VIRTUS ACADEMY S.D.	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "VERDOLIVA"	CATANZARO/GAGLIANO	LOCALITA' LENZA-GAGLIANO
CITTA DI CARIATI	CARIATI	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
PANTERE NERE CATANZARO	KENNEDY J.F.	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	CATANZARO 1929 S.R.L.	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
POLISPORTIVA D.CUTRO	BIGSPORT CROTONE	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE CUTRO	CUTRO	VIA P.P.ZACCARDO
VIRTUS CROTONE	VIGOR CATANZARO	A	16/12/2018 10:30	SPORTING "ANTICO BORGIO"	CROTONE/BIVIO PAPANICE	LOCALITA SANTA CHIARELLA

### GIRONE B - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	PANTERE NERE CATANZARO	A	19/12/2018 15:00	COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA

### GIRONE B - 9 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIRTUS CROTONE	KENNEDY J.F.	A	19/12/2018 15:00	SPORTING "ANTICO BORGIO"	CROTONE/BIVIO PAPANICE	LOCALITA SANTA CHIARELLA

### GIRONE C - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	ATLETICO SAN LUCIDO	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
CALCIO LAMEZIA	XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	A	16/12/2018 10:00	COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	VIBONESE CALCIO S.R.L.	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "M. DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
NEW STREET OF STARS	REAL COSENZA	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
PAOLANA	GATTO E LIO LAMEZIA	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "E. TARSITANO"	PAOLA	CONTRADA TINA
REAL VIBO	MARCA	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE CESSANITI	CESSANITI	VIA PROV. CESSANITI PANNACONI
POPILBIANCO	PRO COSENZA	A	17/12/2018 15:00	COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA

### GIRONE D - 11 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AUDAX LOCRI	REAL JONICA	A	16/12/2018 10:00	COMUNALE LOCRI	LOCRI	VIA CUSMANO
BERNARDINO CORDOVA	C.S.P.R. 94	A	16/12/2018 11:00	COMUNALE "A. SANTORO"	VILLA SAN GIOVANNI	VIA LUPINA
GIOIOSA JONICA ASD	AUDAX BOVALINESE	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE MAMMOLA	MAMMOLA	VIA CANNAZZI-VIA MULINO
MIRABELLA	JUVENTINA SIDERNO	A	16/12/2018 11:00	CENTRO SPORTIVO S. AGATA 1	REGGIO CALABRIA	VIA DELLE INDUSTRIE
S.E.L.E.S.	VILLESE ACCADEMY	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "DICONE" CAULONIA	CAULONIA MARINA	LOCALITA VASI'
UNION SIDERNO 2015	SEGATO	A	16/12/2018 10:30	COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	CONTRADA TAMBURI *
VALANIDI CALCIO GIOVANILE	URBS REGGINA 1914 S.R.L.	A	17/12/2018 15:00	PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO

## 6. RISULTATI GARE

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
BIGSPORT CROTONE	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	0 - 3	

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A			
ACADEMY LAMEZIA	- DIGIESSA DE GIORGIO	6 - 2	
BIGSPORT CROTONE	- ISOLA CAPO RIZZUTO	1 - 1	
FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- TAVERNA	3 - 3	
POPILBIANCO	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 0	
SEGATO	- MARCA	6 - 0	
SPORTING CLUB CORIGLIANO	- KENNEDY J.F.	1 - 3	

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07-08/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - A				GIRONE D - 9 Giornata - A			
CASTROVILLARI CALCIO	- TREBISACCE	2 - 2		A.S.P.I. PADRE MONTI	- CALCISTICA S.SPINELLA	1 - 0	
NUOVA SOCCER MONTALTO	- REAL COSENZA	3 - 2		ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	- JONICA SIDERNO	0 - 1	
PRO COSENZA	- ATLETICO F.SICCCHITANO	5 - 0		GIOIESE FOOTBALL CLUB	- LOCRI 1909	N.D.	M
SCALEA 1912	- XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	1 - 2		REGGIO FOOTBALL CLUB	- AUDAX BOVALINESE	5 - 0	
SPORTIME	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	SOSP.	U	ROCCELLA	- ASISPORTIME TAURIANOVA	3 - 2	

### CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/11/2018

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della sotto elencata gara a seguito di Delibera Giudice Sportivo Territoriale:

GIRONE B - 6 Giornata - A			
OLYMPIC ROSSANESE 1909	- POLISPORTIVA D. CUTRO	0 - 3	GST

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero)

GIRONE B - 7 Giornata - A				GIRONE C - 7 Giornata - A			
(1) CITTA DI CARIATI	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	3 - 3		PAOLANA	- XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	1 - 1	
PUNTA ALICE	- CARIATI	2 - 0					

(1) - disputata il 06/12/2018

#### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/12/2018

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 10 Giornata - A				GIRONE B - 10 Giornata - A			
ACADEMY CASTROVILLARI	- NUOVA SOCCER MONTALTO	1 - 3		(1) BIGSPORT CROTONE	- PUNTA ALICE	1 - 2	
DIGIESSA DE GIORGIO	- FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	1 - 2		(1) CARIATI	- VIRTUS CROTONE	2 - 4	
(1) ELISIR	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 3		CATANZARO 1929 S.R.L.	- PANTERE NERE CATANZARO	6 - 0	
SPORTIME	- ROSSANO SPORT	1 - 1		KENNEDY J.F.	- CITTA DI CARIATI	3 - 0	
(1) TAVERNA	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	1 - 2		(1) POLISPORTIVA D.CUTRO	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	4 - 0	
TREBISACCE	- ATLETICO F.SICCCHITANO	3 - 1		VIGOR CATANZARO	- CATANZARO LIDO 2004	1 - 5	
				VIRTUS ACADEMY S.D.	- ACADEMY CROTONE	6 - 1	

(1) - disputata il 10/12/2018

(1) - disputata il 10/12/2018

GIRONE C - 10 Giornata - A				GIRONE D - 10 Giornata - A			
ATLETICO SAN LUCIDO	- PAOLANA	2 - 2		AUDAX BOVALINESE	- REAL JONICA	2 - 0	
GATTO E LIO LAMEZIA	- REAL VIBO	0 - 1		C.S.P.R. 94	- MIRABELLA	1 - 2	
NEW STREET OF STARS	- CALCIO LAMEZIA	2 - 2		GIOIOSA JONICA ASD	- UNION SIDERNO 2015	3 - 2	
(1) PRO COSENZA	- ACADEMY LAMEZIA	3 - 1		JUVVENTINA SIDERNO	- AUDAX LOCRI	1 - 2	
REAL COSENZA	- MARCA	3 - 2		SEGATO	- S.E.L.E.S.	5 - 0	
(1) VIBONESE CALCIO S.R.L.	- POPILBIANCO	0 - 1		(1) URBS REGGINA 1914 S.R.L.	- BERNARDINO CORDOVA	3 - 2	
XEROX CHIANELLO DLF PAOLA	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	1 - 1		VILLESE ACADEMY	- VALANIDI CALCIO GIOVANILE	1 - 1	

(1) - disputata il 10/12/2018

(1) - disputata il 10/12/2018

## **7. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale**

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 12.12.2018, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE"**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/12/2018**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE**

CELI FRANCESCO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LONGOBUCCO COSIMO (FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MILONE ANTONIO PIO (ISOLA CAPO RIZZUTO)

### **CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**

#### **GARE SOSPESE O NON DISPUTATE**

##### **Gara del 8/12/2018 SPORTIME - E.COSCARELLO CASTROLIBERO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa al 26° minuto del secondo tempo per l'infortunio dell'arbitro dispone la trasmissione degli atti al comitato regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara stessa

##### **Gara del 08/12/2018 GIOIESE FOOTBALL CLUB - LOCRI 1909**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

#### **DELIBERE**

##### **Gara del 23/11/2018 OLYMPIC ROSSANESE 1909 - POLISPORTIVA D.CUTRO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo con il quale la società Polisportiva D. Cutro ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, poiché alla predetta gara la società Olympic Rossanese 1909 ha fatto partecipare i calciatori Diaco Antonio Pio (nato 11.09.2002) Bennardo Maurizio (nato 26.09.2002) e Rizzo Antonio (nato 05.03.2003) non tesserati con la suddetta società; rilevato che quanto assunto dalla reclamante trova adeguato riscontro negli atti ufficiali; rilevato che dall'accertamento svolto presso l'ufficio tesseramento è emerso che i calciatori Diaco Antonio Pio (nato 11.09.2002) Bennardo Maurizio (nato 26.09.2002) e Rizzo Antonio (nato 05.03.2003) alla data del 03.12.2018 risultavano svincolati;  
visto l'art. 17 del C.G.S.;

delibera

- 1) in accoglimento del reclamo infligge alla società OLYMPIC ROSSANESE 1909 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
- 2) inibire il dirigente accompagnatore della società Olympic Rossanese 1909, Sig. SIDERO Fiorenzo fino al 12.1.2019;
- 3) squalificare per UNA giornata i calciatori DIACO Antonio Pio, BENNARDO Maurizio e RIZZO Antonio.
- 4) dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 7/12/2018**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

LOMBARDO ALESSIO (SCALEA 1912)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PLUTINO ALESSANDRO (CALCISTICA S.SPINELLA) COSTABILE CHRISTIAN (REAL COSENZA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)**

SANGINETO CARLO KAROL (SCALEA 1912)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 8/12/2018**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 19/12/2018**

FRAGOMENI VINCENZO (ROCCELLA)

per proteste nei confronti dell'arbitro durante la gara

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MALIVINDI LUCANTONIO (ASISPORTIME TAURIANOVA) STEFANO LUIGI (JONICA SIDERNO)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CRUPI GIORGIO (JONICA SIDERNO) MEGNA MATTEO (ROCCELLA)

**CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15****DELIBERE****Gara del 9/12/2018 CATANZARO 1929 S.R.L. - PANTERE NERE CATANZARO**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:

che a fine gara sostenitori della società Pantere Nere Catanzaro tenevano un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, nonché alcuni di loro sporgendosi dalle ringhiere lo colpivano con due violenti schiaffi alla nuca e con sputi al volto;

che l'arbitro con l'intervento dei dirigenti della squadra ospitante riusciva a raggiungere il proprio spogliatoio e sentiva sferrare diversi colpi contro la porta dello stesso;

che lasciato l'impianto di gioco con l'ausilio delle forze dell'ordine l'arbitro giunto a casa avvertiva un forte dolore alla testa ed era costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell'ospedale "Pugliese" di Catanzaro, dove gli veniva diagnosticato "cefalea post traumatica con prognosi di tre giorni".

visto l'art. 18 del C.G.S.; gli art

delibera

1. irrogare alla società PANTERE NERE CATANZARO l'ammenda di € 300,00 e l'obbligo di disputare DUE gare sul proprio campo a "porte chiuse".

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/12/2018**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA DI € 300,00 E OBBLIGO DISPUTA DUE GARE SUL PROPRIO CAMPO "A PORTE CHIUSE"**

##### **XEROX CHIANELLO DLF PAOLA**

per avere propri sostenitori fatto ingresso sul terreno di gioco durante la gara ed avere uno di questi aggredito un dirigente della società avversaria colpendolo ripetutamente al volto ed in altre parti del corpo, nonché per avere un altro sostenitore afferrato dal collo e trascinato a terra il predetto dirigente che veniva colpito con calci e pugni da un calciatore avversario.

### **AMMENDA**

#### **€ 100,00 PAOLANA**

per avere consentito da un cancello laterale lasciato aperto l'ingresso sul terreno di gioco di due sostenitori della squadra avversaria che aggredivano un dirigente.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 2/2019**

SCIAMMARELLA ANDREA (PAOLANA)

per atto di protesta violenta nei confronti di un calciatore della squadra avversaria durante la gara.

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LOGATTO ENNIO (XEROX CHIANELLO DLF PAOLA)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA FINO AL 12/12/2019**

ROMAGNO FRANCESCO FEDEL (XEROX CHIANELLO DLF PAOLA)

per atto di violenza (calci e pugni) nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, che si trovava a terra a seguito di una colluttazione con un sostenitore.

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 9/12/2018**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/ 1/2019**

GAROFALO CRISTIAN (NEW STREET OF STARS)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara (chiedeva di non riportare sul referto il comportamento dell'allenatore)

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL 12/ 1/2019**

AIELLO MARCO (NEW STREET OF STARS)

per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara

#### **SQUALIFICA FINO AL 31/3/2019**

SAMA VITO (PANTERE NERE CATANZARO)

per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro durante la gara e ritardo nell'abbandonare il terreno di gioco dopo l'allontanamento; per avere continuato a tenere un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro mentre assisteva alla gara dalla tribuna e per avere tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro dopo essere entrato abusivamente nello spogliatoio, sbattendo la porta.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CAROLEO MATTIA (PANTERE NERE CATANZARO)

PALAMA GIORGIO (PANTERE NERE CATANZARO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PRATICO MATTEO (MIRABELLA)

SURACE PIETRO PIO (MIRABELLA)

RAFELE GABRIEL GIACINT (PANTERE NERE CATANZARO)

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 10/12/2018**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

PULLO ANTONIO (BIGSPORT CROTONE)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 27/12/2018.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Presidente Federale,

- tenuto conto dei gravi fatti di violenza accorsi negli ultimi giorni ai danni degli ufficiali di gara;
- ritenuto necessario pertanto rideterminare le sanzioni minime edittali da comminare nei casi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara;
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale;
- d'intesa con i Vice Presidenti e con il Presidente dell'AIA

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 11 bis – Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara  
-e di modificare l'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testi allegati alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## Codice di Giustizia Sportiva

### Art. 11 bis

#### **Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara**

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.



<p>calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA E FIFA;</p> <p>d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.</p> <p>3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.</p> <p>3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:</p> <p>a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;</p> <p>b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.</p> <p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p>d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.</p>	<p>3. INVARIATO</p> <p>3.bis INVARIATO</p> <p>4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</p> <p>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.</p> <p>c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).</p> <p><b>d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</b></p> <p><b>4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:</b></p> <p><b>a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.</b></p>
---	--

<p>5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.</p> <p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai tesserati della sfera dilettantistica e giovanile.</p> <p>7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.</p> <p>8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.</p> <p>9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quarta ammonizione. Nei casi di recidiva, fatto salvo quanto successivamente previsto per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, si procede secondo la seguente progressione:</p>	<p>b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p> <p>4.ter. Ai dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:</p> <p>b) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara.</p> <p>a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.</p> <p>5. INVARIATO</p> <p>6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.</p> <p>7. INVARIATO</p> <p>8. INVARIATO</p> <p>9. INVARIATO</p>
--	---

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Per i soli campionati della Lega Nazionale Professionisti di Serie A e B, nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa.

Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa

10. INVARIATO

11.1. INVARIATO

<p>Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.</p> <p>11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.</p> <p>11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.</p> <p>11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.</p> <p>12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:</p> <p>a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;</p> <p>b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p> <p>13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:</p> <p>a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;</p> <p>b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo,</p>	<p>11.2. INVARIATO</p> <p>11.3. INVARIATO</p> <p>11.4. INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p> <p>13. INVARIATO</p>
---	--

<p>nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.</p>	
---	--

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 20/A

### ERRATA CORRIGE

Si pubblica in allegato l'art. 19 del Codice di giustizia sportiva, avendo rilevato nel testo riportato dal C.U. n. 19/A del 7 dicembre 2018 un errore materiale al comma 9.

PUBBLICATO IN ROMA IL 11 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## **Art. 19**

### **Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società**

1. Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili, ferma restando l'applicazione degli articoli 16, comma 3, dello Statuto e 36, comma 7 delle NOIF, con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) ammonizione;
- b) ammonizione con diffida;
- c) ammenda;
- d) ammenda con diffida;
- e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara;
- f) squalifica a tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione;
- g) divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- h) inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro.

2. La sanzione della inibizione temporanea comporta in ogni caso:

- a) il divieto di rappresentare la Società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
- b) il divieto di partecipare a qualsiasi attività di organi federali;
- c) il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi, in occasione di manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell'ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA;
- d) il divieto a partecipare a riunioni con tesserati FIGC o con agenti di calciatori in possesso di licenza FIFA.

3. La sanzione prevista alla lettera h) non può superare la durata di cinque anni. Gli Organi della giustizia sportiva che applichino la predetta sanzione nel massimo edittale e valutino l'infrazione commessa di particolare gravità possono disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC.

3.bis In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:

- a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
- b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di giuoco, la sanzione della inibizione.

4. Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara.
- b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
- c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
- d) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.bis Ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

4.ter. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

a) per 1 mese in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

a.1) per 2 mesi in caso di condotta gravemente irriuardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

5. Ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 si applicano le sanzioni previste dalle lettere a), b), h) del comma 1.

6. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, nonché ai tesserati della sfera professionistica.

7. I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei tesserati, irrogati o ratificati dagli organi competenti, ai sensi degli artt. 30, comma 2, e 48 del presente Codice, su proposta della società di appartenenza, hanno valore di squalifica od inibizione ufficiali.

8. I soggetti colpiti dalla sanzione di cui alla lettera h) del comma 1 possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

9. I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni, ancorché conseguenti ad infrazioni di diversa natura, incorrono nella squalifica per una gara alla quinta ammonizione. Nei casi di recidiva, si procede secondo la seguente progressione:

- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quinta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla quarta ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla terza ammonizione;
- successiva squalifica per una gara alla seconda ammonizione;
- successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.

Ai fini dell'applicabilità del presente comma, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara, corrisponde uguale provvedimento dell'organo competente salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva. Le medesime ammonizioni divengono inefficaci altresì nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori sono trasferiti ad altre società appartenenti a Lega diversa. Limitatamente ai campionati organizzati dalla LND e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica le medesime ammonizioni divengono inefficaci, anche nel corso della stessa stagione sportiva, quando i calciatori interessati sono trasferiti ad altra società militante nello stesso o in diverso campionato.

10. Al calciatore espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi della giustizia sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave.

11.1. Le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1, inflitte dagli Organi della giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni.

11.2. Per le gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, e per le gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND - Comitato nazionale per l'attività interregionale, 5° capoverso, delle NOIF, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo della giustizia sportiva.

11.3. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e delle Coppe Regioni.

11.4. La sanzione della squalifica a tempo determinato ha esecuzione secondo il disposto dell'art. 22, comma 8.

12. Per le sole gare di play-off e play-out delle Leghe professionistiche:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.

13. Per le sole gare di play-off e play-out della LND:

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;

b) la seconda ammonizione e l'espulsione determinano l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo l'applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. La seconda ammonizione nelle gare di play-off e play-out dei campionati nazionali della Divisione calcio a cinque non determina l'automatica squalifica. Le sanzioni di squalifica che non possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall'art. 49, lett. c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell'art. 22, comma 6.



Roma, 6 Dicembre 2018

Prot. LND n. 5319

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°24

OGGETTO: REGOLAMENTO ANTI-DOPING 2019

Si informa che con Circolare n. 1655, la F.I.F.A. ha pubblicato il Regolamento Anti-Doping 2019, che entrerà in vigore il 14 gennaio 2019.

Il suddetto Regolamento puo' essere scaricato dal seguente link:

<https://resources.fifa.com/image/upload/fifa-anti-doping-regulations.pdf?cloudid=ujtnvke2uqscz2pgs4ct>

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Cosimo Sibilia